


09149/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. -  
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -  
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -  
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -  
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -  
Dott. UMBERTO GOLDONI - Rel. Consigliere -  
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -  
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16253-2007 proposto da:

IMMOBILIARE MONDO 2000 S.R.L. (03011840273), in persona  
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo  
studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato BORELLA ALBERTO, per  
procura a margine del ricorso;

Oggetto

Giurisdizione  
- TSAP

R.G.N. 16253/2007

Cron. 3149

Rep. 2808

Ud. 10/03/2009

PU

2009

298

- ricorrente -

**contro**

COMUNE DI JESOLO (00608720272), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAZ ENRICO, per procura a margine del controricorso;

**- controricorrenti -**

avverso la decisione n. 2123/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

uditi gli avvocati Guido MELONI per delega dell'avvocato Fabio Lorenzoni, Stefano GATTAMELATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche.

## Svolgimento del processo

La Immobiliare Mondo 2000 srl, aveva chiesto al Comune di Jesolo la concessione per costruire un edificio abitativo nelle adiacenze del fiume Piave; l'Ufficio del Genio civile di Venezia, richiesto del relativo nulla osta, aveva dato parere negativo e il Comune aveva respinto la richiesta.

La società aveva impugnato il provvedimento relativo ed anche il predetto parere, di fronte al TAR Veneto, che con sentenza del 17.2.2004, aveva accolto il ricorso.

Con sentenza 14.4.2006, n° 2123, il Consiglio di Stato, adito a seguito di appello del Comune, aveva annullato senza rinvio la predetta sentenza del TAR, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione a favore del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del r. d. 11.12.1933, n° 1775.

Aveva osservato il Consiglio di Stato, a sostegno della decisione assunta, che l'eventuale rilascio della concessione e la realizzazione del progetto erano in grado di incidere sul regime delle acque pubbliche; tanto era sufficiente per affermare la giurisdizione del TSAP in relazione al giudizio in corso, stante che la giurisdizione si determina in base agli elementi allegati e non ancora accertati, sicchè le contestazioni della Immobiliare Mondo 2000 in merito alla natura vincolante o meno del parere del Genio civile di Venezia avrebbero costituito ragioni di merito, irrilevanti come tali ai fini dell'attribuzione della giurisdizione.

Avverso tale sentenza ricorre la Società con un unico complesso motivo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, formulando il seguente quesito di diritto: " dica la Corte se il provvedimento di diniego di permesso di costruire del comune di Jesolo del 7.10.2004, avente ad oggetto un edificio residenziale in zona urbanizzata, non avente quindi alcuna incidenza diretta, immediata e concreta nel regime delle acque pubbliche, e rispetto al quale non ricorrono, oggettivamente, le ragioni del diniego prospettate nella motivazione dell'atto, sia soggetto alla cognizione del giudice amministrativo e non del TSAP".

Resiste con controricorso il comune di Jesolo, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, sussistendo le ragioni tutte fatte proprie dal Consiglio di Stato ed evidenziando in particolare che la società ricorrente aveva chiesto non solo l'annullamento del provvedimento comunale di diniego, ma anche del presupposto parere negativo del Genio civile di Venezia.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

#### Motivi della decisione

Nell'unico, complesso motivo con cui la srl Immobiliare Mondo 2000 ricorre avverso la ricordata sentenza del Consiglio di Stato, si lamenta violazione dell'art. 143, lett. a) del r.d. n° 1775 del 1933, dell'art. 111 Cost., dell'art. 362 cpc e dell'art. 36 della legge 6.12.1971, n° 1034; in buona sostanza, ci si duole che malgrado gli elementi di fatto relativi alla natura del terreno su cui avrebbe dovuto sorgere l'edificio per cui si chiedeva la concessione, edificio residenziale da realizzare in area non ricadente né in alveo, né in fascia di rispetto da argini, ma ricompresa invece in ambito totalmente urbanizzato, non fossero tali da comportare una incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche, pure si era ritenuto sussistere quell'incidenza diretta sul regime delle acque che era considerato linea di discriminazione tra la cognizione del TSAP e quella del giudice amministrativo. M

La tesi della ricorrente si basa su di una serie di argomentazioni che non tengono adeguato conto delle motivazioni che la P.A. e segnatamente nella specie il Genio civile di Venezia hanno addotto a ragione del diniego di concessione; per vero, non può essere considerato irrilevante che le motivazioni (non i soli dispositivi) posti a base dei provvedimenti impugnati evidenziavano che sussiste rischio di piena nella zona, con conseguenti allagamenti e che pertanto l'area in cui il progettato edificio avrebbe dovuto sorgere era da considerare esondabile.

Del resto, il Comune aveva chiesto il parere del genio civile proprio per integrare le considerazioni tecniche con quelle aventi riguardo al regime delle acque ivi presenti, onde pervenire ad un compiuto esame della situazione.

Va considerato altresì che la giurisdizione del TSAP si estende a quegli atti e provvedimenti che, ancorchè emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano tuttavia nel regime di queste ultime, un'incidenza immediata e diretta (v. Cass. SS. UU. 9.11.1998, n°11274); inoltre la invocata valenza del fatto che nella specie trattavasi di opera civile e non di opera idraulica, cade di fronte all'avviso secondo cui è necessario, ai fini della giurisdizione del TSAP, che i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da un'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (v. Cass. SS. UU. 24.4.2007, n° 9844).

Ciò posto, risultando incontestato, tanto che la ricorrente ha anche impugnato il parere reso al riguardo dalla Commissione consultiva presso l'Ufficio del Genio civile di Venezia, organo deputato specificamente al controllo della compatibilità dell'effettuazione delle opere che abbiano incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, tanto che le ragioni del diniego del Comune al rilascio della concessione edilizia richiesta risiedono nella incompatibilità della progettata costruzione con il regime delle acque, ne consegue che deve trovare qui applicazione la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. SS. UU. (ordza) n° 896 del 27.4.2005; n° 23070 del 27.10.2006, oltre a quella citata in precedenza) anche provvedimenti che sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse rientrano nella competenza del TSAP, e pertanto lo stabilire se nella specie il diniego della concessione edilizia per i motivi addotti e relativi alla vicinanza dell'immobile erigendo al fiume in zona di esondazione, debba esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche, in ragione delle incidenza diretta ed immediata che i provvedimenti stessi hanno, almeno potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche.

Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo

esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.

In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM


la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del TSAP; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.500,00 euro, di cui 3.300,00 euro per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



oggi 17 APR. 2009

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

